

N. 1832/12 Reg. Gen. Trib.
N. 4574/10 N.R. MOD. 21 (P.M.)
N. G.I.P. (MOD. 20)

Sentenza N. 8220/12
Del 16/07/2012

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE PENALE *pe*

composto dai Sigg. Magistrati: *composizione monocratica*

Dott. Presidente

Dott. Giudice

Dott. Giudice

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nella causa penale contro

m. il ... () residente libero, condannato, imputato

di cui agli artt. 727 e 544 ter c.p., perché, deteneva nei cani di razza pitbull, di sua proprietà, in ambiente gravemente carente dal punto di vista igienico e incompatibile con le condizioni etologiche proprie della specie; i cani venivano, infatti, rinvenuti rinchiusi in uno spazio angusto, nell'area adiacente un'officina meccanica sita in Milano, via ..., senza cuccia e in condizioni igieniche insufficienti, essendo presenti escrementi e materiali arrugginiti.

Acc/to in Milano il 30 gennaio 2010.



Data arresto
Data eventuale scarcerazione
DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 26-07-12
Visto Milano,
IL SOST. PROC. GENERALE
Estratto Esecutivo a:
a) Procura Repubblica
b) Corpi Reato
c) Mod. 1
il
Estratto a:
a) Mod. 21 P.M.
b) Carceri
il
Redatta Scheda il
comunicazione all' Ufficio Elettorale del Comune di
il
estratto all' Ufficio Campione Penale per forfettizzazione
il
Campione Penale
Art.

P.O. OIPA MILANO

Conclusioni per il P.M. : Per art 514 ter
c.p. assoluzione ex art. 530. Per l'art 514
condanna alla pena di E. 3,000 di
ammenda.

Conclusioni per il difensore: assoluzione
ex art. 514 c.p. in subordine assoluzione
per insufficienza di prove, in subordine
l'applicazione del minimo della pena,
ottenendo querela e sequestro dei
beni.

Passando alla commisurazione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 133 bis c.p. e tenuto conto del fatto che l'imputato, pur avendone la custodia, non era il proprietario degli animali, si ritiene equa la pena di cui al dispositivo, calcolata diminuendo di un terzo per la scelta del rito la pena base di euro 3.000. Non si rinvengono invece in atti elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche: l'unico dato positivo (ma comunque per dettato di legge da solo insufficiente allo scopo) è già stato infatti compiutamente valutato nella applicazione di una pena prossima al minimo edittale.

Nell'interesse dell'imputato e per garantire una concreta efficacia specialpreventiva non si ritiene di dovere ordinare la sospensione condizionale della pena.

Ritiene il Tribunale di dovere ordinare la confisca degli animali a fini di tutela della loro integrità: come le guardie fanno notare, lo stesso proprietario dei cani, _____, aveva già subito, anni addietro, il sequestro di sette cani, per le medesime ragioni, riservandosi in fase esecutiva l'individuazione dell'ente cui i medesimi dovranno essere affidati.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano

Sezione VIII penale

in composizione monocratica

visti gli artt. 533, 535, 442 c.p.p.

Dichiara

_____ colpevole del reato di cui all'art. 727 c. 2 c.p., con la diminuzione per la scelta del rito, lo

condanna

alla pena di euro duemila di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Assolve

_____ dalla imputazione di cui all'art. 544 ter c.p., perchè il fatto non costituisce reato.


Ordina

la confisca degli animali in sequestro.

Giorni trenta per il deposito dei motivi.

Così deciso in Milano, il 16 luglio 2012

Il Giudice



Deputato
M. Corvelli

PROVOCABILE II

02.11.12